

Deliberazione n. 114/2008/parere 15



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno	Presidente
dr. Carlo Coscioni	Consigliere
dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro	Consigliere
dr. Antonio Libano	Consigliere relatore
dr. Massimo Romano	Consigliere
dr.ssa Maria Teresa D'Urso	Referendario

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il
funzionario Laura Villani.

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei
conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive
modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23

ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la Convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla legge 131 del 2003 stipulata tra la regione Emilia Romagna, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e la Conferenza Regioni – Autonomie Locali dell'Emilia Romagna in data 27 marzo 2007;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Comacchio (FE);

visto il parere espresso dall'Ufficio di coordinamento della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

vista l'ordinanza presidenziale n. 46 del 4 dicembre 2008, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Antonio Libano;

ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Comacchio ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante l'ammissibilità di una procedura di stabilizzazione di personale assunto con contratti a termine e con qualifica di Agente di Polizia Municipale.

Argomenta il Sindaco che, essendo prescritto per la suddetta stabilizzazione, il requisito di un servizio di durata triennale, tale requisito potrebbe ritenersi raggiunto anche quando i soggetti interessati, nel caso di specie gli Agenti di Polizia Municipale, abbiano svolto, nel quinquennio 01.01.2003/31.1.2007, più servizi stagionali, con rapporti a termine anche non continuativi., tanto da avere svolto almeno 15 mesi complessivi di servizio.

ritenuto in

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni contrastanti con successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di controllo o con indirizzi di coordinamento.

A tal proposito è prevalso l'orientamento di limitare l'ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli Enti (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali), mentre si è ritenuto che l'inesistenza del Consiglio delle Autonomie Locali non costituisca elemento ostativo all'ammissibilità della richiesta, visto che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Nell'ipotesi in esame la suindicata richiesta di parere, in quanto formulata dal Sindaco del Comune di Comacchio, deve ritenersi soggettivamente ammissibile.

Con riguardo al piano oggettivo, gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nella già richiamata adunanza del 27 aprile 2004 hanno ritenuto ammissibili le richieste di pareri relative ad atti generali, atti o schemi di atti di

normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all'interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5/2006 del 26 maggio 2005, ha inteso ulteriormente precisare i limiti oggettivi della funzione consultiva, chiarendo che essa deve ritenersi circoscritta "alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

Sulla base di questi orientamenti, può ritenersi che anche dal punto di vista oggettivo il quesito sia ammissibile.

Venendo al merito della questione, va detto che l'interpretazione della normativa in materia di stabilizzazione, così come proposta dal Comune di Comacchio, non appare condivisibile.

Soffermandosi preliminarmente ad un esame del dettato dell'art. 1, comma 558 della legge 296/2006, deve infatti rilevarsi che quanto prospettato dall'Ente, non trova corrispondenza in

quella norma, in quanto non risulta che essa preveda in qualche modo la possibilità di equiparare alcuni periodi di servizio stagionale, svolti nel corso di ciascuno degli anni del periodo considerato, ad un anno intero di servizio effettivo. Appare infatti indiscutibile che l'unico requisito valido per l'avvio della procedura resti quello della prestazione di un servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche se svolto in modo non continuativo.

Più in generale deve qui richiamarsi l'orientamento acquisito in sede istruttoria dall'Ufficio di Coordinamento delle Sezioni regionali del controllo della Corte dei conti, secondo il quale andrebbe esclusa la possibilità di applicare la normativa sulla stabilizzazione ai rapporti di lavoro di carattere stagionale. Il suddetto Ufficio ha ritenuto che la configurazione del lavoro flessibile così come offerta dalle norme vigenti (si veda l'art. 36 D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.49 del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008) consideri tale tipo di rapporto come fenomeno temporaneo ed eccezionale, non assimilabile a quelle forme di precariato per le quali il legislatore ha previsto le procedure di stabilizzazione.

A tal proposito è stato richiamato l'art. 5 comma 4-ter del D.Lgs. 368/2001 (introdotto dalla legge 247/2007) che ha escluso, per le attività stagionali, la trasformazione in rapporto a tempo determinato.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 18 dicembre
2008.

IL PRESIDENTE

(f.to Mario Donno)

IL RELATORE

(f.to Antonio Libano)

Depositata in segreteria il 18 dicembre 2008.

Per il Direttore di Segreteria

(f.to Annarita Sinigaglia)